

**Circolare illustrativa dell'accordo di integrazione del 6 marzo 2017
al CCNL del 16 settembre 2016**

Con la firma del verbale di integrazione all'accordo del 16 settembre 2016, in data 6 marzo 2017, UNIONALIMENTARI-CONFAPI, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno definito i seguenti punti del CCNL.

Sommario

APPRENDISTATO	2
1. Disciplina dell'apprendistato	2
ORARIO DI LAVORO.....	2
2. Previsione della "microflessibilità"	2
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO	2
3. Applicazione accordo interconfederale del 26 luglio 2016	2
DANNI AI SISTEMI INFORMATICI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	2
4. Danni alla lavorazione	2
5. Provvedimenti disciplinari	2
DIRITTO ALLE PRESTAZIONE DELLA BILATERALITA'	2
6. Contribuzione Bilateralità	2
7. Obbligatorietà della bilateralità	2
8. Mezzo di pagamento – modello F24	3
9. Modalità di versamento	3
10. Modalità di compilazione del flusso UniEmens	3

APPRENDISTATO

1. *Disciplina dell'apprendistato*

Si conviene che la disciplina dell'apprendistato venga demandata integralmente all'applicazione dell'accordo interconfederale in materia di data 22 dicembre 2016, mentre per l'apprendistato professionalizzante, in sede di stesura definitiva, la disciplina verrà armonizzata con le previsioni del decreto legislativo 81/2015, ove compatibili con il testo esistente.

ORARIO DI LAVORO

2. *Previsione della "microflessibilità"*

Le Parti prendendo atto delle peculiarità delle aziende che operano nel settore hanno concordato che l'eventuale scostamento per un massimo di 15 minuti giornalieri sia in senso di superamento che di anticipazione dell'orario di lavoro sarà conteggiato come straordinario in caso di superamento su base settimanale delle 40 ore e sarà imputato in conto ore a completamento dell'orario settimanale in caso di mancato raggiungimento dell'orario contrattuale.

Il calcolo sarà effettuato su base settimanale, la compensazione su base mensile.

L'applicazione di tale previsione avverrà preventivamente tramite accordo a livello territoriale o in alternativa a livello aziendale ed avrà carattere sperimento con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente e fino al 31 dicembre 2018. In tale data le parti si incontreranno per valutarne l'eventuale proroga.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

3. *Applicazione accordo interconfederale del 26 luglio 2016*

Le Parti hanno sentito l'esigenza di porre in evidenza nella stesura del CCNL anche ad integrazione delle Linee Guida per la contrattazione di II livello nella piccola e media industria alimentare, già allegate al Contratto, i temi della Partecipazione alla Governance, La Partecipazione Organizzativa e la Partecipazione Economico - Finanziaria.

DANNI AI SISTEMI INFORMATICI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

4. *Danni alla lavorazione*

E' stato chiarito, al fine di evitare possibili differenti interpretazioni, che tra i danni che possono essere arrecati dai lavoratori sono compresi non solo quelle alle macchine ma anche ai sistemi informatici, rientrando anche questi nel patrimonio aziendale da tutelare.

Al fine di considerare le modalità operative che dovrà adottare il lavoratore nella gestione di sistemi informatici l'azienda dovrà consegnare e chiederne la sottoscrizione di una specifica policy aziendale.

5. *Provvedimenti disciplinari*

La manomissione o la grave alterazione del normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici in palese e accertata violazione della policy azienda costituirà motivo di licenziamento del lavoratore.

DIRITTO ALLE PRESTAZIONE DELLA BILATERALITA'

6. *Contribuzione Bilateralità*

Le Parti, tenuto conto dell'avvio del fondo, con decorrenza dalle denunce retributive del **mese di aprile 2017** hanno ritenuto di dare avvio ai versamenti ad ENFEA.

7. *Obbligatorietà della bilateralità*

Ricordiamo che come stabilito nel CCNL, le aziende che non intenderanno aderire al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.

Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR.

Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all'obbligo della bilateralità.

Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione pari a €25,00 è forfettariamente compreso nella quota di adesione, pertanto non va versato.

8. Mezzo di pagamento – modello F24

In tal senso sono stati istituiti due diversi codici di versamento.

Pertanto all'ENFEA andranno versate € 4,50 mensili per ciascun dipendente (o € 4,25 se trattasi di dipendente part time con orario di lavoro fino a 20 ore settimanali); mentre all'OPNC andranno versate € 0,50 o 1,50 mensili per ciascun dipendente in relazione al fatto che in azienda sia stato eletto o meno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

9. Modalità di versamento

Con le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate N. 30/E del 9 maggio 2013 e 51/E del 15 luglio 2013 sono stati istituiti i codici "OPNC" ed "ENFE" da utilizzarsi rispettivamente per i versamenti all'ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE CONFAPI ed all'ENTE BILATERALE ENFEA, ente nazionale per la formazione e l'ambiente.

L'Inps ha quindi diramato le circolari n. 87 del 30 maggio 2013 e n. 121 del 6 agosto 2013, con le quali si esplicitano le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.

Pertanto i datori di lavoro indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento "F24", nella sezione "INPS", distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale "OPNC", e in un rigo successivo la causale "ENFE" esposta, nel campo "causale contributo", in corrispondenza esclusivamente del campo "importi a debito versati".

Inoltre nella stessa sezione nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede Inps competente; nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola Inps dell'azienda; nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

Esempio di compilazione del modello F24, sezione INPS

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps	Periodo di riferimento		Importi a debito versati
			Da MM/AAAA e MM/AAAA		
8700	OPCN	8700...	___/201_	//	___ (per n. dipendenti)
8700	ENFE	8700...	___/201_	//	___ (per n. dipendenti)

10. Modalità di compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l'elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore "OPNC" e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice.

L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

Identica procedura andrà eseguita con il codice "ENFE"